



Direzione Regionale del Lazio

Servizio Servizi e Consulenza

Ufficio Fisco/Alta generale

Roma, 03/03/2014

Prot. Akk24

OGGETTO: Interpello 913-593/2013-AKT.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante rappresenta di essere titolare di assegno vitalizio erogato dal Fondo Pensione per il Personale di Ruolo della S.I.A.E. (Fondo Pensione ad esaurimento, istituito dall'ente e riconosciuto con DPR 15 novembre 1955, n. 1532).

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, tutti i beneficiari del trattamento previdenziale sono tenuti annualmente a presentare il certificato di "esistenza in vita" rilasciato dal Comune di residenza.

L'istante chiede chiarimenti in merito all'assoggettamento di detto certificato ad imposta di bollo, stante il diverso comportamento di vari uffici di Stato civile e alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.

IRI in materia di semplificazioni amministrative, che impedisce ora alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere certificazioni di fatti e notizie che possono essere reperite direttamente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'istante, il certificato di esistenza in vita deve essere rilasciato in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella allegata B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Ciò in quanto i certificati anagrafici sono soggetti a imposto di bollo pari a euro 10,00 solo in caso di utilizzo privato e e per i casi diversi per i quali ricorre detta esenzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 9 della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto, tra gli altri, per *"...Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita..."*.

Ne discende che il beneficio fiscale è applicabile esclusivamente agli atti e documenti destinati ad essere prodotti dagli interessati ai fondi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza rientranti nelle assicurazioni sociali.

A tale riguardo, la risoluzione 26 agosto 1998, n. 118 ha comunque fornito un importante chiarimento, riconoscendo l'esenzione a favore degli iscritti di un ente di previdenza integrativa in quanto *"...a codesto Fondo sono iscritti di diritto, e non volontariamente, tutti i dipendenti Trattasi, in sostanza, di un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza e di assistenza rientranti nelle assicurazioni sociali..."*

«

Pertanto, laddove i certificati oggetto del quesito siano utilizzati in relazione a trattamenti pensionistici (anche aggiuntivi a quelli della previdenza obbligatoria) dovuti in virtù di un'adesione non negoziabile dell'iscritto all'ente erogatore, i medesimi rientrano nel regime di esenzione dall'imposta di bollo previsto dal citato art. 9 della Tabella; nel caso in cui, invece, l'iscrizione all'ente previdenziale manchi dei predetti requisiti, conseguendo da una libera e volontaria scelta dell'interessato (come nel caso dei Fondi pensione), i medesimi dovranno scontare l'imposta di bollo.

Nel caso di specie, l'istante è iscritto al Fondo Pensione per il Personale di Ricolo della S.I.A.E., il quale, come si evince dall'art. 4 dello Statuto, "...ha lo scopo di corrispondere le seguenti prestazioni aggiuntive all'Assicurazione Generale Obbligatoria: *ai una pensione diretta a favore degli iscritti...*".

Sulla base della prassi precedentemente richiamata, si ritiene che solo laddove il contribuente istante sia stato iscritto obbligatoriamente al Fondo sussistono i requisiti previsti dall'art. 9 della Tabella e, in conseguenza di ciò, il certificato di "esistenza in vita" richiesto per il pagamento del trattamento pensionistico potrebbe essere emesso in esenzione da imposta di bollo, previa annotazione sullo stesso dell'uso al quale è destinato.

IL CAPO SETTORE
SU DELEGA DIR. REG.

Risoluzione Ministero delle Finanze del 26 Agosto 1998 n. 118

Imposta di bollo - Atti relativi alle erogazioni da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

Sintesi:

Gli atti e documenti presentati dagli interessati per attestare il possesso dei requisiti occorrenti per ottenere le erogazioni da parte del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, non vanno assoggettati all'imposta di bollo in quanto rientranti nell'art. 9 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

Testo:

Con la nota sopradistinta, codesto Fondo ha chiesto di conoscere se siano esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 9 della Tabella annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni, gli atti e documenti presentati dagli interessati per attestare il possesso dei requisiti occorrenti per ottenere le erogazioni da parte dello stesso Fondo.

In proposito si fa presente che a codesto Fondo sono iscritti di diritto, e non volontariamente, tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle Finanze. L'attività istituzionale del Fondo è definita, oltre che dal D.P.R. 17 Marzo 1981, n. 211 (unificazione dei Fondi di Previdenza del Personale del Ministero delle Finanze) anche dalle norme contenute nel Regolamento, approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1984, n. 1034, in virtù delle quali il Fondo è tenuto ad erogare a favore degli iscritti prestazioni assistenziali (sovvenzioni per malattia e per decesso degli iscritti medesimi o di familiari a carico) e prestazioni previdenziali (indennità di fine rapporto pur se aggiuntiva alla indennità di buonuscita erogata dall'ex Enpas ora Inpdap). Tali erogazioni, da parte del Fondo, concretizzano e realizzano una precisa finalità istituzionale in attuazione della quale l'attività si configura come intervento obbligatorio al quale il Fondo è tenuto in osservanza di disposizioni di legge che prescrivono i requisiti soggettivi ed oggettivi la cui sussistenza determina l'emanazione dei conseguenti provvedimenti di erogazione.

Trattasi, in sostanza, di un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza e di assistenza rientranti nelle assicurazioni sociali. Tale configurazione e natura ha trovato ampia ed esplicita enunciazione e conferma nella decisione adottata al riguardo, dalla Commissione Parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, istituita in attuazione della legge 9 Marzo 1989, n. 88. Detta Commissione, con nota n. 144/CCEG del 19.4.1990, ha ritenuto che il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze è destinatario della norma di cui all'art. 56 della citata Legge 09.3.1989, n. 88, e, in quanto tale, è soggetto al controllo della Commissione medesima.

Per completezza di informazione, si fa presente che, a partire dall'anno 1990, il Fondo riferisce, per ogni esercizio finanziario, con apposita relazione alla Commissione predetta, anche mediante audizione personale del Presidente dell'Ente, sulla attività del Fondo.

Tanto premesso, in linea con il parere espresso in un caso analogo dall'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 6248/96/360 del 07 Dicembre 1996, si ritiene che gli atti e documenti presentati dagli interessati per attestare il possesso dei requisiti occorrenti per ottenere le erogazioni da parte dello stesso Fondo non vadano assoggettati ad imposta di bollo, in quanto rientranti nell'ampia portata dell'art. 9 della citata Tabella che esenta, tra l'altro, dal tributo in questione gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

DICHIARAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE
DELL'IMPOSTA DI BOLLO

PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI
PER IL PERSONALE DI RUOLO DELLA S.I.A.E. (*RISOLUZIONE MINISTERO DELLE
FINANZE DEL 26 AGOSTO 1998 n. 118*).

Con la presente si dichiara che l'iscrizione al Fondo Pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E. avviene di diritto e non volontariamente. In particolare, lo Statuto del Fondo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della S.I.A.E. il 21 Maggio 1951, prevede all'art. 54 del Titolo IX "disposizioni transitorie", che "la partecipazione al Fondo è obbligatoria per il personale della S.I.A.E., inquadrato nei ruoli organici posteriormente al 1° Luglio 1951 [...]".

Inoltre in base all'art. 4 del Titolo II "Partecipanti al Fondo-Contribuzioni" tutti coloro i quali, successivamente alla data del 1° Luglio 1951, entreranno a far parte dei ruoli organici del personale della S.I.A.E. sono iscritti come partecipanti al Fondo con effetto dalla data per ciascuno determinata ai fini dell'anzianità di servizio.

Roma, 15 Settembre 2014

Il Direttore Responsabile
(Dott. Leonardo Gasletti)

